

Causa Gallardo Sanchez c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 24 marzo 2015 (ricorso n. 11620/07)

Detenzione a fini estradizionali – Eccessiva durata della procedura di estradizione - Violazione dell'art. 5 § 1 CEDU – Sussiste.

La procedura di estradizione deve essere condotta con la dovuta diligenza, altrimenti la detenzione disposta a fini estradizionali cessa di essere giustificata. Nel caso di specie la Corte, tenuto conto della natura della procedura di estradizione, volta a far perseguire il ricorrente in uno Stato terzo, e del carattere ingiustificato dei ritardi delle autorità giudiziarie italiane, ha concluso che la detenzione del ricorrente non è stata «regolare» ai sensi dell'articolo 5 § 1 f) della Convenzione e che, pertanto, vi è stata violazione di questa disposizione.

Fatto. Il ricorrente, cittadino di nazionalità venezuelana, era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare a fini estradizionali dalla Polizia italiana, in esecuzione di un mandato di arresto emesso dalla Corte di appello di Atene per il reato di incendio doloso. A causa di alcuni ritardi maturati nel corso della procedura di estradizione, la sua detenzione è durata circa un anno e sei mesi, dal 19 aprile 2005 al 26 ottobre 2006, giorno in cui il signor Gallardo Sanchez è stato estradato.

Il sig. Gallardo Sanchez ha quindi adito la Corte EDU e, invocando l'art. 5 § 3 della Convenzione, relativo al diritto alla libertà e alla sicurezza, lamentava l'eccessiva durata della detenzione in vista dell'estradizione, rispetto al carattere a suo dire poco complesso della causa.

Diritto.

Sulla violazione dell'art. 5 § 1 CEDU (diritto alla libertà e alla sicurezza sotto il profilo della regolarità della detenzione). La Corte rammenta che l'art. 5 della Convenzione esige che ogni privazione della libertà sia conforme allo scopo che consiste nel proteggere la persona dall'arbitrio. Un principio fondamentale è quello per il quale nessuna detenzione arbitraria può essere compatibile con l'articolo 5 § 1, e la nozione di «arbitrio» che l'articolo 5 § 1 contiene va al di là della mancanza di conformità con il diritto nazionale, di modo che una privazione della libertà può essere regolare secondo la legislazione interna pur rimanendo arbitraria e dunque contraria alla Convenzione.

Al riguardo la Corte sottolinea che, nel contesto di tale disposizione, soltanto lo svolgimento della procedura di estradizione giustifica la privazione della libertà fondata su tale articolo e che, se la procedura non è condotta con la dovuta diligenza, la detenzione cessa di essere giustificata.

Compito della Corte, dunque, non è quello di valutare se la durata della procedura di estradizione sia nel suo insieme ragionevole, cosa che fa soprattutto in materia di durata delle procedure sotto il profilo dell'articolo 6, ma di stabilire se la durata della detenzione non ecceda il termine ragionevole necessario per raggiungere lo scopo perseguito. Così se vi sono stati dei periodi di inattività da parte delle autorità e, dunque, una mancata diligenza, il mantenimento in carcere cessa di essere giustificato.

Nel caso di specie, la Corte constata che il ricorrente è stato sottoposto a custodia cautelare a fini estradizionali per permettere alle autorità greche di perseguitarlo. A tale proposito, essa ritiene necessario distinguere due forme di estradizione per precisare il livello di diligenza richiesto per ciascuna: da una parte, l'estradizione ai fini dell'esecuzione di una pena e, dall'altra parte, quella che permette allo Stato richiedente di giudicare la persona interessata. In quest'ultimo caso, essendo il procedimento penale ancora pendente, la persona sottoposta a custodia cautelare a fini estradizionali deve essere considerata innocente; inoltre, in tale fase, la possibilità per quest'ultima di esercitare i

suoi diritti di difesa durante il procedimento penale per provare la sua innocenza è considerevolmente limitata, o addirittura inesistente; infine, alle autorità dello Stato al quale è stata richiesta l'estradizione è interdetto ogni esame del merito della causa. Per tutte queste ragioni, la tutela dei diritti della persona interessata e il corretto svolgimento della procedura di estradizione, compresa l'esigenza di perseguire la persona entro un termine ragionevole, impongono allo Stato destinatario della richiesta di estradizione di agire con una maggiore diligenza.

La Corte ricorda di aver già considerato eccessive, in ragione dei ritardi da parte delle autorità interne, dei periodi di un anno e undici mesi di detenzione ai fini estradizionali e di tre mesi ai fini dell'espulsione. Nel caso di specie la detenzione ai fini estradizionali è durata circa un anno e sei mesi (dal 19 aprile 2005 al 26 ottobre 2006).

Nel caso di specie la Corte rileva che nelle varie fasi della procedura si sono verificati ritardi importanti, a cominciare dalla prima udienza della corte d'appello fissata sei mesi dopo l'invio della domanda d'estradizione alla corte d'appello e otto mesi dopo aver sottoposto l'interessato a custodia cautelare a fini estradizionali.

La Corte non condivide la posizione del Governo secondo la quale i ricorsi promossi dal ricorrente per ottenere la sua scarcerazione durante questo periodo possono, da soli, giustificare il ritardo della procedura. Sul punto, i giudici di Strasburgo evidenziano che si tratta di procedure che hanno oggetti e scopi diversi; l'una ha avuto come scopo quello di verificare se le esigenze formali per l'estradizione fossero soddisfatte, l'altra ha permesso di esaminare se le esigenze che hanno portato all'adozione della misura provvisoria fossero sempre valide e sufficienti. Il fatto che il diritto interno incarichi la stessa corte d'appello di questo duplice compito costituisce una scelta legittima da parte dello Stato, scelta che non può tuttavia essere invocata per giustificare ritardi considerevoli nell'esame di merito della causa. Ad ogni modo, la Corte non vede come le domande ripetute del ricorrente, in principio giustificate perché la detenzione si prolungava in assenza di un'udienza sul merito, avrebbero impedito alla corte d'appello di fissare prima la suddetta udienza. Le decisioni prese dalla corte d'appello si sono fondate esclusivamente sui documenti a sua disposizione, erano adottate in camera di consiglio nel rispetto del principio del contraddittorio e vertevano, principalmente, sull'esigenza del mantenimento del ricorrente in carcere in ragione del pericolo di fuga.

La Corte sottolinea poi che la causa non era complessa. Il compito della corte d'appello si limitava all'analisi dei seguenti elementi: verificare se la domanda di estradizione era stata presentata secondo le forme previste dalla Convenzione europea di estradizione; assicurarsi che fossero stati rispettati i principi del *ne bis in idem* e della doppia incriminazione; escludere che alla base delle azioni penali vi fossero ragioni di natura discriminatoria o politica. La legge non autorizzava valutazioni sull'esistenza di gravi indizi di colpevolezza e non è stata necessaria alcuna inchiesta o attività istruttoria.

Altrettanto ingiustificati, a giudizio della Corte, sono i quattro mesi di tempo che la Cassazione ha impiegato per depositare una sentenza di una sola pagina, nella quale si limitava a precisare che la domanda di estradizione era stata inviata dallo Stato richiedente secondo le forme richieste e la sua incompetenza a rimettere in discussione le accuse mosse contro il ricorrente dalle autorità greche.

Infine, per quanto riguarda l'argomento del Governo secondo il quale il ricorrente avrebbe potuto accelerare la procedura non opponendosi alla sua estradizione, la Corte ritiene che se tale opposizione può per principio giustificare un prolungamento della detenzione qualora si renda necessario un controllo giurisdizionale, ciò non può tuttavia sollevare lo Stato dalla sua responsabilità per ogni ritardo ingiustificato durante la fase giudiziaria.

Di conseguenza, tenuto conto della natura della procedura di estradizione, volta a far perseguire il ricorrente in uno Stato terzo, e del carattere ingiustificato dei ritardi delle autorità giudiziarie

italiane, la Corte conclude che la detenzione del ricorrente non è stata «regolare» ai sensi dell'articolo 5 § 1 f) della Convenzione e che, pertanto, vi è stata violazione di questa disposizione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 5 CEDU

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 5 § 1 CEDU – finalità della disposizione: Winterwerp c. Paesi Bassi, 24 ottobre 1979, § 37, Amuur c Francia, 25 giugno 1996, § 50, e Witold Litwa c Polonia, n. 26629/95, § 78.

Art. 5 § 1 CEDU – sulla nozione di «arbitrio»: Saadi c. Regno Unito [GC], n. 13229/03, § 67, e Suso Musa c. Malta, n. 42337/12, § 92, 23 luglio 2013.

Art. 5 § 1 CEDU – relativamente alla diligenza richiesta alle autorità nella procedura di estradizione di un soggetto detenuto a fini estradizionali: Quinn c. Francia, 22 marzo 1995, § 48 e Chahal c. Regno Unito, 15 novembre 1996, Saadi, sopra citata, §§ 72-74.